



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

MONOPOLI

Largo Fontanelle, 12/A - 70043 - MONOPOLI (BA) - Tel. 080 9303105

<http://www.guardiacostiera.gov.it/monopoli/Pages/ordinanze.aspx> - e-mail: cp-monopoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA - DISPERSIONE CENERI NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MONOPOLI

Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Monopoli:

- VISTA** la Legge 30 marzo 2001 n. 130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri";
- VISTA** la Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri";
- CONSIDERATA** la necessita di disciplinare le modalità di dispersione delle ceneri funebri in mare all'interno del Circondario Marittimo di Monopoli (tratto di mare che comprende il territorio costiero dei Comuni di Polignano a Mare e Monopoli), nel rispetto delle volontà del defunto, compatibilmente con le necessità di tutela ambientale e sanitaria, nonché con quelle relative ai tradizionali usi pubblici del mare correlati alla pesca, al turismo, al commercio e agli altri interessi frutto dell'evoluzione socio economica;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

RENDE NOTO

che è consentita la dispersione di ceneri funebri in mare nelle acque del Circondario Marittimo di Monopoli, previa acquisizione di copia dell'autorizzazione e del "documento di trasporto e dispersione" rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso e secondo le modalità di seguito indicate.

ORDINA

Articolo 1

Tempi e modalità di dispersione delle ceneri

È vietata la dispersione di ceneri funebri in assenza della prescritta autorizzazione di cui al "RENDE NOTO".

La dispersione delle ceneri nelle acque del Circondario Marittimo di Monopoli è consentita dall'alba al tramonto, comunque a distanza non inferiore a 0,5 miglia dalla linea di costa.

Nel periodo compreso tra il **1° Maggio e 31 ottobre** la dispersione è consentita ad una distanza non inferiore a 2 miglia dalla costa.;

È fatto permanente divieto di disperdere le ceneri:

- ad una distanza inferiore ai 0,5 miglia dagli impianti di pesca;
- ad una distanza inferiore ai 0,5 miglia dalle unità da pesca, commerciali ovvero da diporto;
- nelle aree di mare interdette alla sosta/transito di unità marittime, comprese le zone di ancoraggio delle navi.

Articolo 2

Obbligo di comunicazione

È fatto obbligo di comunicare (tramite Posta Elettronica Certificata ovvero e-mail) a questo Ufficio Circondariale Marittimo, con almeno cinque giorni calendariali di anticipo, la data e l'ora previste per la dispersione delle ceneri, allegando copia dell'autorizzazione e del "documento di trasporto e dispersione" rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso, unitamente a copia dei documenti del mezzo nautico che si intende utilizzare e a copia della patente nautica che abilita alla conduzione, se previsto.

È fatto altresì obbligo, il giorno prescelto per la dispersione, di comunicare via telefono alla Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo (numero 0809303105) e/o via VHF Canale 16, l'effettiva uscita dal porto ed il successivo rientro.

Articolo 3

Disposizioni finali e sanzioni

L'Autorità Marittima è manlevata e tenuta indenne, in maniera assoluta, da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per eventuali danni a persone e/o cose derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione dell'attività in premessa citata.

La presente Ordinanza viene rilasciata per la parte di competenza, ferma restando l'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni da parte di altri Enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno, inoltre, ritenuti responsabili di ogni danno che derivasse a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite con la presente Ordinanza.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo online dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli <http://www.guardiacostiera.gov.it/monopoli/Pages/ordinanze.aspx>.

Monopoli, lì (data del protocollo digitale)

ILCOMANDANTE
T.V. (CP) Gennaro MOCCIA